

LE INDICAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS Di Arturo Bianco

Il lavoro agile o smart working deve diventare la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative durante l'attuale fase di emergenza sanitaria. E' questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020 "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". L'adozione di tale documento si è resa necessaria per la evoluzione negativa della condizione di emergenza sanitaria ed a seguito dei nuovi provvedimenti che sono stati emanati dal Governo negli ultimi giorni. La Direttiva spinge, anche se non in modo espresso, gli enti ad operare una distinzione tra le attività essenziali, in particolare per la gestione della emergenza sanitaria, e le altre.

La finalità del documento è quella "di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro". Essa si applica anche alle società partecipate e/o controllate, e spetta agli enti dare corso alla effettuazione dei relativi controlli. Essa però "non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto". Dal che se ne deve trarre come prima conseguenza che spetta ai singoli enti individuare quali sono i servizi interessati, così come quali sono i servizi essenziali per il proprio funzionamento, oltre a quelli che erogano servizi indispensabili per i cittadini, che le amministrazioni devono garantire.

Gli enti sono tenuti ad informare il Dipartimento della Funzione Pubblica sulle iniziative assunte, in particolare per il ricorso al lavoro agile. A tal fine devono usare il seguente indirizzo di posta certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

LA LIMITAZIONE DELLE PRESENZE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Una prima indicazione molto netta è la seguente: "la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile". Dal che se ne deve trarre la conclusione che è necessario limitare "la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile". Gli enti sono invitati ad adottare "forme di rotazione", mentre invece è necessario che sia garantita "la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento".

Le PA devono svolgere "le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna".

Per ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici pubblici, "per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro".

Per la copertura delle altre sedi, gli enti sono invitati ad applicare lo strumento degli incarichi ad interim o a scavalco ed inoltre ad individuare "un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale".

Le amministrazioni devono limitare al massimo il ricorso alle riunioni, favorendo al riguardo lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche; nel caso in cui fossero indispensabili si deve garantire il rispetto delle misure di distanziamento.

Le stesse esigenze di sicurezza e prevenzione devono essere garantite nella erogazione

dei servizi di mensa, anche dando corso a forme di turnazione per evitare il formarsi di “condizioni di assembramento”.

Anche le missioni sono da considerare sospese in questo periodo, le amministrazioni devono ricorso agli strumenti telematici: possono essere effettuate solamente quelle indispensabili o indifferibili sulla base di una specifica “valutazione dell’autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento”.

Sono inoltre “sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego”; con le seguenti deroghe:

- 1) “casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
- 2) “concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo”;
- 3) concorsi “per il personale della protezione civile”.

Anche con riferimento a questi concorsi occorre dare corso preferibilmente alla effettuazione con modalità a distanza e, nei casi in cui la presenza è necessaria, “garantendo la distanza di sicurezza interpersonale”.

Anche nel ricevimento del pubblico le amministrazioni devono essere molto attente. Occorre limitarlo “alle attività indifferibili”. Ed anche per questo dare corso “prioritariamente” allo svolgimento “con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)”. Per i casi ridotti in cui comunque occorre continuare a garantirne lo svolgimento si devono garantire lo scaglionamento delle presenze (ad esempio con appuntamenti), il rispetto delle distanze minime, la frequente areazione dei locali e la disinfezione degli uffici.

Gli enti devono inoltre rendere disponibili “strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l’autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine”. Occorre garantire la massima pubblicità alle disposizioni dettate dalle autorità sanitarie, responsabilizzando direttamente i dipendenti che presentano i sintomi del corona virus al rispetto delle norme di garanzia.

Gli enti devono inoltre limitare “l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili”.

Ed ancora, “nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti”.

IL LAVORO AGILE

Ci viene ricordato, sulla scorta della circolare dello stesso Dipartimento n. 1/2020, che vi è “l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”. Previsione che dobbiamo ovviamente ritenere estesa anche al lavoro agile. Ci viene detto inoltre che “la previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario”.

Per dare seguito concreto alla estensione del lavoro agile, le amministrazioni possono “includere anche attività originariamente escluse” e possono attivarlo con “modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale

complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando quanto rappresentato nel precedente paragrafo in merito al personale con qualifica dirigenziale”, il che non esclude questi soggetti, ma vuole circoscrivere i casi in cui si fa ricorso a questo strumento per tali soggetti.